

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SANTORI**

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo di catene da neve a bordo degli autoveicoli

Presentata il 16 febbraio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le abbondanti nevicate che si verificano ogni anno nel nostro Paese, spesso imprevedibilmente e con le conseguenze negative che si ripercuotono sull'intera Penisola, ripropongono puntualmente una serie di problematiche legate alla viabilità stradale.

L'inverno attuale, particolarmente freddo, ha comportato situazioni di considerevole disagio tra gli automobilisti, specialmente nel tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, nel quale, come è a tutti noto, condizioni di maltempo e precipitazioni nevose sono state talmente intense da renderlo impraticabile per centinaia di chilometri.

Infatti molte autovetture, così come purtroppo anche pesanti autotreni, risultavano sprovvisti di catene da neve a bordo per cui, slittando e bloccando di fatto le carreggiate, hanno procurato danni notevoli, oltretutto lasciando in-

trappolati negli abitacoli conducenti e passeggeri con gravi ripercussioni collaterali.

Come abbiamo visto, tutto questo ha richiesto l'intervento massiccio della protezione civile e dei vigili del fuoco, oltre quello urgente dei medici per le numerose situazioni di emergenza venutesi a creare.

La presente proposta di legge interviene con una disposizione volta a rendere facilmente superabile la problematica, che potrebbe venire a ripetersi nuovamente, obbligando le case automobilistiche a fornire di serie le catene da neve a bordo negli autoveicoli in vendita.

Inoltre rendendo obbligatorio l'avere a bordo di tutti i veicoli a motore, sia autovetture che automezzi pesanti inclusi quelli a rimorchio, l'equipaggiamento delle catene da neve, si verrebbe a risolvere il problema anche per quei veicoli già immatricolati e in circolazione.

L'intento quindi è rendere in dotazione di serie, per tutti i veicoli a quattro ruote, questo strumento di sicurezza, che permette la viabilità dell'automezzo anche in condizioni di improvvise e inaspettate variazioni climatiche dovute alla neve o al ghiaccio.

Pertanto così come ogni nuovo veicolo che esce dalla casa automobilistica è regolarmente dotato di ruota di scorta, altrettanto dovrà essere dotato di un modello *standard* di catene da neve.

Infatti, sebbene la vigente normativa stradale preveda attraverso le indicazioni segnaletiche che in determinate condizioni atmosferiche o tratti stradali vi sia l'obbligatorietà dell'uso delle catene da neve, accade tuttavia che molti automobilisti o conducenti di mezzi pesanti si sottraggano

a tale disposizione perché, essendo sprovvisti delle catene da neve a bordo del proprio veicolo, non sono materialmente in grado di rispettare quell'imposizione della segnaletica.

L'introduzione, dunque, dell'obbligatorietà delle catene da neve a bordo consentirà una migliore osservanza della normativa in tema di sicurezza della circolazione stradale, rendendo anche più « semplice » l'uso di tale strumento ai conducenti di veicoli, spesso non abituati al suo utilizzo, ma soprattutto risolverà con semplicità e immediatezza « a monte » un problema che potrebbe ripetersi facilmente e imprevedibilmente, provocando ingenti danni alle persone e alle cose con conseguente carico finanziario per tutta la comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma *2-ter* dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*2-quater*. I costruttori di automobili dotano gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti a trasporto di persone o cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, di catene da neve.

2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di attuazione del comma *2-quater*, prevedendo che le catene da neve siano soggette ad omologazione da parte del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti terrestri.

2-sexies. I proprietari di autoveicoli, di rimorchi e di semirimorchi di cui al comma *2-quater*, immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, dotano i citati mezzi di trasporto di catene da neve entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

2-septies. Ai proprietari dei mezzi di trasporto di cui al comma *2-quater* che non ottemperino alle disposizioni stabilite dal decreto previsto dal comma *2-quinquies*, sono decurtati due punti dalla patente di guida per ogni infrazione commessa ».

€ 0,30



14PDL0069490